

1. Ambito di applicazione

- 1.1 Salvo diverso accordo tra le Parti, le presenti **Condizioni Generali di Appalto Servizi** (di seguito, "*Condizioni Generali*"), unitamente agli Allegati e all'ordine di servizio emesso da **Sasol Italy S.p.A.** (di seguito, la "*Committente*" o "*Sasol*") congiuntamente, disciplinano il rapporto contrattuale tra la Committente e l'Appaltatore (di seguito, "*Appaltatore*") per la fornitura dei servizi oggetto dell'ordine.
- 1.2 Con l'accettazione dell'ordine di servizio (di seguito "*Ordine/i*"), l'Appaltatore aderisce senza riserve alle presenti Condizioni Generali e accetta che la prestazione del servizio (di seguito "*Servizio/i*") sia disciplinata esclusivamente da tali condizioni. In caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali e la documentazione contenente specifiche disposizioni relative ai Servizi e/o gli Allegati, le presenti Condizioni Generali prevarranno, salvo che le Parti non abbiano espressamente concordato una deroga.
- 1.3 Con la sottoscrizione delle Condizioni Generali, l'Appaltatore rinuncia all'applicazione di proprie condizioni generali o di eventuali condizioni particolari, che non avranno alcuna efficacia tra le Parti in relazione alla prestazione dei Servizi.
- 1.4 Le presenti Condizioni Generali saranno applicabili a tutti i futuri rapporti contrattuali tra le Parti, salvo espressa comunicazione di modifica o revoca da parte della Committente. Eventuali modifiche alle presenti Condizioni Generali saranno valide solo se concordate per iscritto dalle Parti.
- 1.5 Solo gli Ordini emessi o confermati per iscritto avranno valore giuridico vincolante tra le Parti, così come ogni successivo accordo scritto o modifica delle presenti Condizioni Generali.
- 1.6 La Committente si riserva il diritto di richiedere modifiche all'oggetto dell'Ordine anche dopo la sua accettazione, nella misura in cui tali modifiche siano accettabili per l'Appaltatore. Qualora non venga raggiunto un accordo tra le Parti, la Committente avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale.
- 1.7 L'Appaltatore dichiara di disporre dei necessari macchinari, attrezzature e del personale qualificato, nonché delle capacità tecniche e finanziarie per garantire l'esecuzione del Servizio oggetto degli Ordini, con l'adeguata organizzazione dei mezzi necessari e l'assunzione di tutte le responsabilità e i rischi relativi all'esecuzione del Servizio.
- 1.8 L'Appaltatore dichiara di possedere tutte le autorizzazioni e licenze richieste dalla normativa vigente e dalle autorità competenti per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, impegnandosi ad operare costantemente in conformità con tali normative e regolamenti.
- 1.9 La Committente non è obbligata a emettere un quantitativo minimo di Ordini e non concede alcun diritto di esclusiva all'Appaltatore.

2. Definizioni

- 2.1 Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Appalto Servizi, le seguenti definizioni avranno il significato loro rispettivamente qui di seguito attribuito:
 - "*Contratto*" indica le presenti Condizioni Generali, unitamente all'Ordine e agli eventuali allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo;
 - "*Forza Maggiore*" significa esclusivamente quegli eventi imprevisi e imprevedibili, non superabili con l'adeguata diligenza e al di fuori di ogni ragionevole controllo, che impediscono l'esecuzione dell'Ordine, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, scioperi a livello nazionale, terremoti, alluvioni, esplosioni, epidemie e similari;
 - "*Normativa applicabile*" significa qualsiasi legge, norma, regolamento, ordine, linea-guida, istruzione o decisione emessa dalle competenti autorità regolatrici, giudiziarie o governative, applicabile ai Servizi e/o all'Appaltatore, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la legislazione ambientale e quella in materia di protezione dei dati personali, tutela della privacy e riservatezza, la normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro, la normativa anti-corruzione;
 - "*Ordine di Servizio*" significa la comunicazione scritta, comprensiva dei relativi allegati, inviata dalla Committente all'Appaltatore, avente a oggetto la richiesta di Servizi, con indicazione – tra le altre cose – della descrizione dettagliata dei Servizi richiesti (con riferimento, se necessario, ad allegati o documenti tecnici), relative tempistiche, del Prezzo e delle modalità di pagamento, e, più in generale, di ogni altra informazione attinente espletamento dei Servizi, il tutto in conformità alle presenti Condizioni Generali di Appalto Servizi;
 - "*Parte*" significa, ciascuna e disgiuntamente, Committente e il

Appaltatore, e "*Parti*" significa, congiuntamente, Committente e il Appaltatore;

- "*Prezzo*" significa il prezzo specificamente indicato nell'Ordine di Servizio, da corrispondersi da parte della Committente al Appaltatore secondo quanto stabilito nelle presenti Condizioni Generali di Appalto Servizi;
 - "*Sede di svolgimento dei Servizi*" significa la sede della Committente e/o la sede del Appaltatore e/o altro luogo concordato per iscritto tra le Parti, come indicati nell'Ordine di Servizio;
 - "*Servizi*" significa i servizi descritti nell'Ordine di Servizio e/o nel relativo Allegato, da fornirsi da parte dell'Appaltatore alla Committente nel rispetto delle presenti Condizioni Generali;
 - Salva diversa pattuizione tra le Parti, i richiami a "giorno", "settimana" o "mese" devono intendersi riferiti al giorno, alla settimana o al mese di calendario.
- 2.2 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, saranno considerate eseguite in forma scritta le comunicazioni scambiate tra le Parti tramite lettera, fax, posta elettronica o qualsiasi altra forma di corrispondenza commerciale scritta.

3. Ordine di Servizio

- 3.1. L'Ordine di Servizio, una volta emesso dalla Committente (anche in forma telematica), si intende accettato dall'Appaltatore se quest'ultimo: (a) non lo contesta per iscritto e comincia a darvi esecuzione, con conseguente accettazione integrale delle presenti Condizioni Generali e con l'inefficacia di eventuali condizioni generali dell'Appaltatore, ovvero (b) restituisce alla Committente copia dell'Ordine di Servizio debitamente sottoscritta in segno di accettazione. A seguito dell'accettazione, l'Ordine di Servizio, insieme alle presenti Condizioni Generali e a ogni altro documento, diverrà un contratto vincolante tra le Parti.
- 3.2. Qualora l'Appaltatore contesti un Ordine di Servizio ovvero proponga termini diversi o ulteriori, l'Ordine di Servizio dovrà ritenersi vincolante tra le Parti solo se e quando le stesse esprimeranno per iscritto il loro mutuo consenso in merito al relativo contenuto. Resta salvo il diritto della Committente di revocare o annullare l'Ordine di Servizio senza alcun onere o responsabilità a suo carico fino al suddetto momento e, comunque, in caso di mancata tempestiva accettazione dell'Ordine di Servizio da parte dell'Appaltatore, indipendentemente dalla circostanza che l'Appaltatore abbia già cominciato a dare esecuzione all'Ordine di Servizio.

4. Oggetto

- 4.1. La Committente affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, lo svolgimento del Servizio descritto nell'Ordine e nell'Allegato 1, da eseguirsi in conformità alle normative vigenti, nei termini stabiliti e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali.
- 4.2. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza, di aver valutato ed incluso nei prezzi e/o nelle tariffe previste nell'Ordine, tutti i costi sia di carattere fiscale, tributario, doganale e logistico – ambientale relativi all'esecuzione del Servizio. L'Appaltatore si impegna a completare il Servizio a regola d'arte e secondo le modalità e le condizioni concordate.
- 4.3. L'Appaltatore prende atto che i termini e le modalità di esecuzione del Servizio stabilite dalle Parti sono da considerarsi essenziali. Eventuali ritardi nell'esecuzione delle attività richieste, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali, qualora previste nell'Ordine di Servizio.

5. Prezzo e modalità di pagamento

- 5.1. Se non diversamente indicato e approvato per iscritto dalla Committente, il Prezzo indicato nell'Ordine è fisso e invariabile, non soggetto a revisione o adeguamento.
- 5.2. Salvo diversa indicazione nell'Ordine, il Prezzo dovrà intendersi comprensivo tutti gli oneri e le spese relativi alla prestazione del Servizio, inclusi, ma non limitati a: (i) eventuali garanzie fornite dal produttore, dal fornitore o da terzi incaricati, (ii) i costi di trasporto, consegna, (iii) gli oneri per la sicurezza, (iv) le spese per paghe, contributi, oneri fiscali, sociali e assicurativi, nonché (v) qualsiasi altra indennità e spesa necessaria per l'esecuzione del Servizio.
- 5.3. Le fatture relative al corrispettivo dovranno essere emesse dall'Appaltatore esclusivamente dopo l'accettazione del Servizio da parte della Committente, in conformità a quanto stabilito nell'Ordine. Le fatture dovranno riportare il numero di Ordine e indicare chiaramente l'importo corrispondente al Servizio prestato.

- 5.4. L'Appaltatore riconosce di aver assunto interamente l'alea riguardante ogni eventuale maggiore onerosità delle prestazioni dovute, derivante da qualsiasi causa, anche straordinaria e imprevedibile, e pertanto esclude l'applicabilità dell'articolo 1467 del Codice Civile relativo alla revisione del rapporto contrattuale per onerosità eccessiva.
- 5.5. Di conseguenza, il corrispettivo contrattuale non subirà variazioni o aumenti a causa di previsioni incomplete o errate fatte dall'Appaltatore nella determinazione del ribasso percentuale, né in relazione alla valutazione degli oneri relativi alla sicurezza, i quali sono stati verificati e accettati dall'Appaltatore. L'Appaltatore ha effettuato i necessari sopralluoghi e verifiche sui progetti alla base del corrispettivo contrattuale, accettandone integralmente i contenuti.
- 5.6. L'Appaltatore dichiara di aver verificato le tipologie e le quantità necessarie delle lavorazioni per eseguire i Servizi a regola d'arte, sulla base degli elaborati progettuali e di sopralluoghi accurati. Pertanto, l'Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi, anche nel caso in cui, durante l'esecuzione, emergano necessità di lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nei progetti.
- 5.7. L'Appaltatore conferma di essere pienamente consapevole delle condizioni, degli obblighi, degli oneri, delle modalità e delle prescrizioni tecniche relative all'esecuzione dell'Ordine e di aver accettato il corrispettivo contrattuale, ritenendolo adeguato e remunerativo sotto ogni profilo.
- 5.8. La Committente si impegna a pagare il Prezzo di ciascun Servizio entro il termine di pagamento determinato nell'Ordine, a condizione che la fattura sia stata accettata dalla Committente. L'Appaltatore riconosce che il suo diritto a ricevere il pagamento sorge solo a seguito dell'accettazione dei Servizi da parte della Committente, nei termini e secondo le modalità stabilite nell'articolo 7 nelle presenti Condizioni Generali.

6. Verifiche e controlli da parte della Committente

- 6.1. La Committente potrà procedere, in qualsiasi momento ad effettuare verifiche, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative relative al Servizio. L'Appaltatore si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 6.2. L'Appaltatore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, alla eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino concordati tra le Parti o, in assenza, nel minor tempo possibile.
- 6.3. Nell'ipotesi in cui le verifiche evidenzino situazioni di grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- 6.4. In nessun caso, l'esercizio o il mancato esercizio di tale diritto da parte della Committente libererà l'Appaltatore dalle responsabilità e obbligazioni a suo carico derivanti dalle presenti Condizioni Generali e/o dall'Ordine.

7. Accettazione dei Servizi

Entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione di conclusione del Servizio, la Committente, una volta verificato il Servizio notificherà all'Appaltatore l'accettazione dello stesso ovvero le ragioni per la non accettazione del Servizio. Resta inteso che la suddetta accettazione da parte della Committente lascia impregiudicata la responsabilità del Appaltatore per eventuali difformità e/o i vizi dei Servizi.

8. Garanzie dell' Appaltatore

- 8.1. L'Appaltatore è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali e nell'Ordine e nei relativi allegati.
- 8.2. L'Appaltatore e si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specifiche inerenti al settore a cui il Servizio oggetto dell'Ordine appartiene.
- 8.3. L'Appaltatore si occuperà di verificare la conformità del Servizio, a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di Servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.
- 8.4. L'Appaltatore garantisce che il Servizio sarà esente da vizi e difformità per un periodo di 12 (dodici) mesi, con decorrenza dalla

data di conclusione dello stesso. Durante tale periodo, l'Appaltatore si impegna, a propria cura e spese, a rimediare tempestivamente a ogni difetto o non conformità riscontrato, anche a semplice richiesta della Committente. Tale obbligo di garanzia non pregiudica il diritto della Committente di richiedere il risarcimento di ogni danno derivante o altrimenti connesso.

9. Salute, Sicurezza e Ambiente

- 9.1. Durante l'esecuzione del Servizio, l'Appaltatore sarà tenuto a provvedere per i propri dipendenti e subappaltatori (previa autorizzazione della Committente) alla sicurezza ed igiene del luogo e dell'ambiente di lavoro. L'Appaltatore dovrà tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, di quelli dei subappaltatori e di qualsiasi altro terzo da qualsiasi pericolo connesso all'esecuzione del Servizio. Tutti gli strumenti, le attrezzature, gli impianti ed altri oggetti utilizzati dall'Appaltatore e le pratiche seguite per l'esecuzione del Servizio sono considerate parte dell'ambiente di lavoro.
- 9.2. Come requisiti minimi di salute e sicurezza, l'Appaltatore sarà responsabile e si impegna a far sì che il Servizio venga prestato in osservanza delle vigenti normative a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per la protezione dell'ambiente dall'inquinamento, della politica della Committente in materia di salute e sicurezza e delle specifiche esigenze del luogo di lavoro.
- 9.3. In caso di mancato rispetto dei contenuti di questa previsione contrattuale, la Committente avrà la facoltà di risolvere immediatamente il rapporto contrattuale dietro semplice comunicazione all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- 9.4. Nel caso di Servizi ricadenti nel campo di applicazione del titolo I del DLgs 81/08, per i quali la Committente avrà consegnato all'Appaltatore, e costui accettato, il Documento unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), il corrispettivo del presente rapporto contrattuale è da intendersi comprensivo degli oneri delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle attività.
- 9.5. Ai sensi quindi della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, i costi relativi alle misure di sicurezza atte ad eliminare o, se non possibile, ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze nell'esecuzione del Servizio, sono stati stimati dall'Appaltatore, sulla base del suddetto DUVRI, indicato nell'Ordine. Il valore di tali costi sarà specificato nell'Ordine di Servizio e aggiunto al corrispettivo complessivo. Tali costi non sono stati oggetto di trattativa.
- 9.6. In caso di Servizi da eseguirsi in ottemperanza al D.P.R. n. 177 del 14 settembre 2011– ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
- 9.7. L'Appaltatore si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni previste ai sensi del D.P.R. n. 177 del 14 settembre 2011 nello svolgimento delle attività oggetto del rapporto contrattuale. In particolare:
 - a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
 - b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. ("D.lgs. 81/2008"), nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
 - c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, in caso di impresa con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, di cui agli artt. 66 e 121 D.lgs. 81/2008, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto e che, in questa seconda ipotesi, i relativi contratti sono stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e ss.mm.ii. ("D.lgs. 276/2003"); i lavoratori che svolgono le funzioni di preposto dovranno essere comunque in possesso di tale esperienza qualificata;
 - d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento;
 - e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le

previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del D.lgs. 81/2008;

- f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati relativamente all'applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del D.lgs. 81/2008;
- g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

10. Responsabilità Solidale

- 10.1. L'Appaltatore si impegna a tenere indenne la Committente da ogni pretesa, anche a titolo di responsabilità solidale, che possa essere avanzata nei confronti di quest'ultimo da propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del Servizio commissionato e che abbia titolo proprio nelle prestazioni svolte in tale occasione.
- 10.2. L'Appaltatore si impegna a tenere indenne la Committente da ogni pretesa che, anche dopo la cessazione dell'efficacia delle presenti Condizioni Generali e dell'Ordine, possa essere avanzata, nei limiti previsti dalla normativa vigente, nei confronti della Committente dall'INPS e dall'INAIL in relazione agli obblighi retributivi e contributivi relativi ai propri dipendenti, per le prestazioni da questi ultimi effettuate nell'esecuzione del Servizio commissionato ai sensi delle presenti Condizioni Generali e dell'Ordine.
- 10.3. L'Appaltatore sarà tenuto ad esibire alla Committente, ai sensi della normativa vigente e al fine di attestare il versamento dei contributi previdenziali, assicurativi e fiscali così come il rispetto del CCNL di settore per quanto concerne il trattamento retributivo relativo al proprio personale dipendente utilizzato nell'esecuzione del Servizio in oggetto, la documentazione riportata ai seguenti punti:
 - Documentazione;
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità;
 - Dichiarazione che attesti che i versamenti indicati nel DURC siano riferiti anche ai lavoratori impiegati nella prestazione del Servizio affidato;
 - Copia dell'ultimo Modello F24 disponibile ai sensi della vigente normativa in materia;
 - Copia mensile dell'Uniemens individuale, riferito a ciascun lavoratore impiegato nell'esecuzione del Servizio affidato.
- 10.4. La Committente si riserva il diritto di sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti all'Appaltatore fino all'esibizione della documentazione di cui ai punti sopra elencati da parte dell'Appaltatore.
- 10.5. La Committente si riserva il diritto, a sua esclusiva ed insindacabile discrezione, durante l'esecuzione dell'Ordine, di richiedere all'Appaltatore, senza alcuna formalità, ulteriore documentazione necessaria ad attestare l'ottemperanza alla normativa in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi, ad esempio tra gli altri:
 - ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore e l'indicazione dell'aliquota contributiva applicata e dei relativi importi contributivi versati;
 - copia libro unico e libro infortuni ed, in aggiunta, copia del C.C.N.L. (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) vigente;
 - originali buste paga quietanzate;
 - copia della comunicazione inviata al Centro Impiego provinciale;
 - polizza assicurativa R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) e R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi);

11. Obbligazioni Dell'Appaltatore

- 11.1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e del Servizio oggetto dell'Ordine, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste;
- 11.2. L'Appaltatore si obbliga a eseguire tutte le prestazioni contrattuali nel rispetto delle normative applicabili e in conformità con le condizioni,

modalità, termini e prescrizioni previste dalle Condizioni Generali, dall'Ordine e dai suoi allegati;

- 11.3. L'Appaltatore si impegna espressamente a:
 - a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Sasol di monitorare la conformità del Servizio alle normative applicabili;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, atti a garantire elevati livelli di Servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - c) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da Sasol;
 - d) manlevare e tenere indenne Sasol da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
- 11.4. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente. L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione a Sasol di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Ordine;
- 11.5. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11.3, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati alla Committente o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza e di igiene.

12. Garanzie Bancarie

- 12.1. Se richiesto dalla Committente, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore di Sasol. Tale garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione, nella forma di cui al successivo paragrafo.
- 12.2. La fideiussione dovrà essere valida fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l'Appaltatore è tenuto in forza del rapporto contrattuale e contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia dovrà, altresì, espressamente prevedere che le somme garantite siano esigibili a semplice ed insindacabile richiesta da parte di Sasol, senza possibilità che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere, o che vengano richieste prove e documentazione dell'inadempimento che dà luogo all'escussione, anche nelle ipotesi di eccezioni o contestazioni da parte dell'Appaltatore o di giudizio pendente dinanzi all'Autorità Giudiziaria.
- 12.3. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla fideiussione in caso di escussione totale o parziale di Sasol durante il periodo di validità della stessa.
- 12.4. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente, anche ove lo stesso sia di valore superiore all'importo garantito.

13. Rispetto Della Normativa In Materia Di Lavoro E Assicurazioni

- 13.1. L'Appaltatore garantisce di essere e di mantenersi in regola con le norme stabilite dalla legge e dai contratti di lavoro, ivi inclusa la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché le norme in materia assistenziale, assicurativa, previdenziale ed in materia di imposte per quanto riguarda i propri dipendenti. L'Appaltatore si impegna ad applicare nei confronti del proprio personale un trattamento normativo ed economico non inferiore a quello obbligatorio e, nel caso di eventuale subappalto, a far sì che quanto sopra sia rispettato dai propri subappaltatori per i quali resterà integralmente responsabile.
- 13.2. L'Appaltatore si impegna inoltre a tenere la Committente indenne e a manlevarla da qualsiasi pretesa di terzi, ivi inclusi i dipendenti dell'Appaltatore medesimo nonché gli Enti previdenziali ed assicurativi, in ordine all'eventuale inottemperanza alle norme di cui sopra. L'Appaltatore si impegna altresì a stipulare le seguenti ulteriori coperture assicurative, con primarie compagnie, valide per tutta la durata del rapporto contrattuale, senza alcuna franchigia:
 - a. Polizza Assicurativa contro eventuali danni subiti dalla Committente sino alla concorrenza di € 2.000.000,00= (Due milioni) in conseguenza di errori e / o omissioni commessi nell'espletamento del Servizio oggetto del rapporto contrattuale.
 - b. Polizza " Infortuni - morte dipendenti ed incaricati " a copertura degli infortuni e / o morte del proprio personale, subiti in relazione

all'espletamento del Servizio oggetto del rapporto contrattuale, indipendentemente dalla causa del sinistro e della morte, con massimale pari ad almeno 5 volte la RAL (retribuzione annua lorda) caso morte e 6 volte RAL caso invalidità.

Detta polizza comprenderà anche la copertura degli infortuni verificatisi durante i trasporti del personale con qualunque mezzo.

- c. Polizza "Responsabilità civile verso terzi" a copertura delle responsabilità extracontrattuali relative o connesse alla attività ed ai servizi oggetto della presente convenzione e comprenderà la copertura, sino alla concorrenza di € 1.500.000,00 = (unmilioneconquecentomila), dei danni cagionati dall'Appaltatore a terzi, ivi compresa la Committente.
- 13.3. Dette polizze non potranno essere modificate in modo riduttivo rispetto a quanto richiesto dalle presenti Condizioni Generali senza la preventiva approvazione scritta della Committente. Tutte le polizze qui previste dovranno prevedere che le compagnie di assicurazione rinuncino ai propri diritti di rivalsa sia nei confronti della Committente che di qualsiasi altra persona della quale la Committente dovesse essere responsabile o corresponsabile o con la quale la Committente ha o avrà un accordo di rinuncia alla rivalsa. Tali coperture dovranno essere replicate anche da eventuali subappaltatori in caso di subappalto.

14. Modello Organizzativo, Codice Di Condotta E Codice Etico

- 14.1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del fatto che Sasol ha adottato ed attua, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché un Codice di Condotta ed un Codice Etico, quali insieme di valori di etica aziendale che l'Appaltatore riconosce, accetta e condivide, ed il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato. Tali documenti sono pubblicati all'indirizzo <https://www.sasol.com/italy/corporate-governance/Il-Modello-231> la cui indicazione deve intendersi, a tutti gli effetti di legge, come equivalente ad intervenuta consegna dei menzionati documenti.
- 14.2. L'Appaltatore dichiara di conoscere e di aderire ai principi riportati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (inclusi i suoi allegati) nonché nel Codice di Condotta e nel Codice Etico, anch'essi disponibili sulla richiamata pagina web e s'impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure nonché, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e riportate nei predetti documenti.
- 14.3. In caso di violazione delle disposizioni della presente clausola imputabile all'Appaltatore, la Committente ha il diritto di interrompere con effetto immediato e senza preavviso tutte le trattative con l'Appaltatore e di risolvere per giusta causa tutti i rapporti contrattuali in essere con l'Appaltatore. In caso di rivendicazioni da parte di terzi nei confronti della Committente a causa di una violazione del presente articolo, l'Appaltatore è tenuto a indennizzare e manlevare la Committente da tutte le rivendicazioni, oltre il risarcimento di ogni danno derivante o altrimenti connesso.

15. Responsabilità Per Danni E Manleva

- 15.1. L'Appaltatore si impegna a tenere indenne la Committente da oneri, spese o danni a persone / cose, conseguenti ad errori od omissioni nell'esecuzione del Servizio ai sensi delle presenti Condizioni Generali e Ordine di Servizio.
- 15.2. La Committente non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero essere provocati dall'Appaltatore nei confronti dei dipendenti o incaricati dell'Appaltatore stesso, ovvero di terzi, nell'esecuzione del Servizio.
- 15.3. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale e alle cose della Committente o a terzi (cose e persone), per fatto proprio o dei suoi dipendenti o incaricati, nell'esecuzione dell'Ordine, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la Committente da qualsiasi pretesa di terzi.
- 15.4. Fermo quanto previsto dall'articolo 1229 c.c., ciascuna Parte non sarà responsabile per i danni indiretti o consequenziali. In conformità a quanto espressamente stabilito dall'articolo 1229 c.c., si conviene che le limitazioni di responsabilità previste nel presente articolo non saranno applicabili nel caso di danni

provocati con dolo o colpa grave dall'Appaltatore o dei suoi dipendenti o collaboratori.

- 15.5. L'Appaltatore sarà in tutti i casi responsabile per infortuni e/o danni cagionati dal suo personale, o dal personale dei suoi subappaltatori o dal personale somministrato e/o a progetto impiegato dall'Appaltatore stesso.
- 15.6. Tutte le spese e risarcimenti di danni cui fosse chiamato a rispondere la Committente o che a essa derivassero dall'inesatto, incompleto o mancato adempimento delle disposizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, nonché le sanzioni per l'inosservanza dei regolamenti vigenti od altro, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore; le Parti convergono che il loro importo sarà trattenuto dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fermo restando ogni diritto della Committente sull'eventuale eccedenza non soddisfatta.
- 15.7. Qualora una Parte riceva una richiesta di risarcimento o sia soggetta ad un'azione legale intentata da un qualsiasi terzo (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i dipendenti dell'Appaltatore e/o della Committente) per danni alla persona, decesso, perdita di beni o danni agli stessi derivanti da colpa, colpa grave o dolo dell'altra Parte, quest'ultima dovrà tenere indenne e manlevata la Parte che ha ricevuto la richiesta di risarcimento od è stata soggetta da un'azione legale nei termini sopra indicati. Qualora i danni alla persona, il decesso, la perdita di beni o i danni agli stessi fossero il risultato di colpa, colpa grave o dolo da parte della Committente e dell'Appaltatore congiuntamente, l'obbligo di indennizzo di ciascuno di tali soggetti sarà proporzionato alla propria quota parte di colpa, colpa grave o dolo. Se una delle Parti è oggettivamente responsabile per legge, l'obbligo di risarcimento dell'altra Parte sarà proporzionale al grado in cui la sua colpa, colpa grave o dolo ha contribuito ai danni alla persona, al decesso o alla perdita di beni o danni agli stessi di cui una sola Parte è oggettivamente responsabile. Ai fini delle presenti Condizioni Generali il termine "colpa" include sia azioni che omissioni colpose.

16. Forza Maggiore

- 16.1. Forza Maggiore: in caso di evento di Forza Maggiore, la Parte colpita non potrà essere considerata responsabile per eventuali inadempimenti o ritardi dovuti al suddetto evento.
- 16.2. Il verificarsi di un evento di Forza Maggiore dovrà essere tempestivamente segnalato per iscritto dall'Appaltatore alla Committente entro le successive ventiquattro (24) ore con indicazione della prevedibile durata del medesimo evento. Qualora l'evento di Forza Maggiore persista per oltre quarantacinque (45) giorni, la Committente avrà diritto di revocare l'Ordine di Acquisto, salvo l'obbligo di corrispondere il Prezzo dovuto per i Beni consegnati e/o i Servizi completati prima del verificarsi dell'evento di Forza Maggiore e accettati dalla Committente.
- 16.3. Nessuna revisione del Prezzo potrà essere richiesta da alcuna delle Parti a seguito del verificarsi di un evento di Forza Maggiore.

17. Risoluzione

- 17.1. In caso d'inadempimento dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula delle presenti Condizioni Generali o dell'Ordine che si protragga oltre un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni nonostante l'inadempimento sia stato preventivamente comunicato e/o che le prestazioni vengano condotte con negligenza o imperizia, Sasol si riserva il diritto di risolvere immediatamente l'Ordine, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta.
- 17.2. Resta inteso che Sasol, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A.R. o PEC nei seguenti casi:
- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti tecnico organizzativi richiesti per il Servizio;
 - difformità sostanziali del Servizio erogato;
 - interruzione del Servizio salvo l'Appaltatore non dimostri che sia dipeso da cause di Forza Maggiore;
 - violazione degli obblighi stabiliti dai contratti di lavoro in materia assistenziale, assicurativa, previdenziale ed in materia di

imposte per quanto riguarda i propri dipendenti e le risorse impiegate nell'appalto;

- mancanza o irregolarità delle polizze assicurative;
- in caso di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore, marchio ed in genere di privativa altrui, intentate contro Sasol;
- in caso di mancato rispetto degli obblighi contenuti nelle presenti Condizioni Generali relativamente al trattamento dei dati personali, alla riservatezza, al divieto di cessione del contratto, al Codice Etico e Modello 231;

17.3. In ogni caso, resta fermo il diritto di Sasol, in caso di risoluzione per le cause sopra previste la richiesta di risarcimento dell'ulteriore danno.

18. Recesso

- 18.1. Sasol ha diritto di recedere unilateralmente dall'Ordine, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
- a) reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi;
 - b) cambio di controllo della compagine societaria dell'Appaltatore non comunicata a Sasol;
 - c) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
 - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto contrattuale.
- 18.2. Nei casi previsti al precedente paragrafo, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Ordine, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
- 18.3. Sasol potrà recedere per qualsiasi motivo dal presente rapporto contrattuale, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r. o PEC, purché Sasol tenga indenne l'Appaltatore dalle spese sostenute e dalle prestazioni validamente rese fino alla data di efficacia del recesso.
- 18.4. Resta inteso che in caso di cessazione, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione del Servizio oggetto del rapporto contrattuale.

19. Clausola di salvaguardia

In caso di controversie che dovessero sorgere tra le Parti per qualsiasi motivo, l'Appaltatore non potrà in ogni caso sospendere le prestazioni, salvo diversa disposizione della Committente. L'inadempimento di tale obbligo da parte dell'Appaltatore costituisce violazione delle presenti Condizioni Generali.

20. Cessione e subappalto

- 20.1. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima. È altresì vietata, salvo approvazione scritta di Sasol, la cessione dei crediti scaturenti dal presente Contratto.
- 20.2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, Sasol, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
- 20.3. L'Appaltatore non affiderà in subcontratto l'intero o parte del Servizio a terzi senza la previa approvazione scritta della Committente. Tale richiesta dovrà pervenire con adeguato anticipo rispetto alla data di inizio dei Servizi subappaltati e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Committente di effettuare le opportune valutazioni. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le informazioni richieste comprendono: DURC, Visura camerale, Polizze assicurative RCT/RCO e, se applicabile al Servizio, la Dichiarazione di qualificazione dell'impresa operante in ambienti sospetti di

inquinamento o confinati, ai sensi del DPR n° 177 del 14 settembre 2011 e successive modifiche, con i relativi documenti allegati.

In ogni caso, resta inteso che l'autorizzazione della Committente non potrà sollevare l'Appaltatore da alcuno dei propri obblighi in base al Contratto. L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti della Committente per i servizi erogati dai propri subappaltatori nella stessa misura in cui è responsabile per le attività svolte direttamente. L'Appaltatore dovrà far sì che i contratti con i propri subappaltatori contengano clausole che siano conformi alle clausole del presente Contratto, e siano altrettanto vincolanti.

21. Riservatezza

- 21.1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- 21.2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 21.3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 21.4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Sasol ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Sasol.

22. Proprietà Intellettuale

- 22.1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare Sasol per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi in relazione all'esecuzione del Servizio.
- 22.2. Qualora venga promossa nei confronti di Sasol azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà assumere a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, Sasol sarà tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
- 22.3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, Sasol ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per il Servizio erogato.

23. Protezione dei dati personali

- 23.1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Ordine stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del citato Regolamento.
- 23.2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
- 23.3. Le Parti si impegnano a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui al Regolamento citato.

24. Norme di carattere generale

- 24.1. Il mancato esercizio della Parte di qualsiasi diritto a essa riconosciuto dalle presenti Condizioni Generali e/o dall'Ordine e/o dalla legge non costituisce una rinuncia a tale diritto, né deve essere interpretato come tale.
- 24.2. Sopravvivenza: qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali che per sua natura si prolunghi oltre la scadenza o risoluzione delle presenti Condizioni Generali nonché alla cancellazione o cessazione per qualsiasi causa dell'Ordine rimarrà in vigore fino alla sua esecuzione, comprese le previsioni di cui agli articoli paragrafi 14, 15, 20, 21, 22 e 24 delle presenti Condizioni Generali.
- 24.3. L'Ordine e le presenti Condizioni Generali, unitamente a ogni altro documento che possa essere allegato e reso parte integrante dei medesimi o incorporato per riferimento, costituiscono l'intero accordo tra le Parti in relazione alla materia in oggetto e sostituiscono ogni precedente proposta, trattativa, dichiarazione, comunicazione, scrittura e accordo (in forma scritta o verbale) tra le Parti con riferimento alla materia in oggetto, fermi restando i diritti quesiti delle Parti. Nessuna modifica o variazione dell'Ordine e delle presenti Condizioni Generali acquista efficacia se non redatta in forma scritta e firmata dalla Committente e dall'Appaltatore.
- 24.4. Le Parti sono contraenti indipendenti. Nulla di quanto contenuto nelle presenti Condizioni Generali costituisce o può essere interpretato come la creazione tra le Parti di un'associazione o di una joint venture o un rapporto tra datore di lavoro e dipendente o tra mandante e agente; nessun dipendente, collaboratore, agente o consulente del Appaltatore potrà essere considerato un dipendente della Committente.
- 24.5. Qualora una qualsiasi clausola delle presenti Condizioni Generali o dell'Ordine dovesse essere ritenuta nulla o non efficace, per qualsiasi ragione prevista dalla legge, tale clausola dovrà essere considerata come non apposta e la validità ed efficacia delle rimanenti previsioni delle presenti Condizioni Generali o dell'Ordine non sarà pregiudicata, fermo restando l'impegno delle Parti di sostituire le clausole eventualmente invalide con pattuizioni il più possibile equivalenti.

25. Legge applicabile e Foro competente

- 25.1. Le presenti Condizioni Generali, così come gli Ordini e ogni altro accordo a esso connesso, sono regolati e devono essere interpretati secondo la legge italiana.
- 25.2. Senza pregiudizio per ogni previsione di legge inderogabile, ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle presenti Condizioni Generali e dei relative Ordini sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Luogo e Data:

APPALTATORE, per accettazione.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore approva specificamente, dopo attenta lettura, le disposizioni di cui agli artt. 3 (Ordine di Servizio), 6 (Verifiche e controlli da parte della Committente), 7 (Accettazione dei Servizi), 8 (Garanzie del Appaltatore), 15 (Responsabilità per Danni e Manleva), 17 (Risoluzione), 18 (Recesso), 19 (clausola di salvaguardia) 20 (Cessione e subappalto), 24 (Norme di carattere generale) e 25 (Legge applicabile e Foro competente).

APPALTATORE, per accettazione.

Luogo e Data:

Allegato 1**Informativa ai clienti e fornitori art. 13 Regolamento UE 679/2016**

In considerazione di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, Sasol Italy informa i dati personali forniti, saranno oggetto di trattamento in accordo alle disposizioni legislative del suddetto Regolamento e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. Il trattamento dei dati personali, pertanto, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione ed esattezza, integrità e riservatezza, nonché al principio di responsabilizzazione di cui all'art. 5 del Regolamento.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è Sasol Italy S.p.A. con sede legale in Viale Enrico Forlanini 23, 20134 Milano. Indirizzo PEC di contatto sasol.italy@sasolitaly.telecompost.it e-mail di contatto privacy@sasol.com

Oggetto e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento, obblighi contrattuali, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Periodo di conservazione dei dati

Il titolare del trattamento conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del titolare del trattamento;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

I dati personali sono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

Trasferimento dei dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di Committente terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. La comunicazione o la trasmissione dei dati in Paesi extra-Europei avverrà nella sola misura in cui sia necessario per le finalità citate nella presente informativa, salvaguardando i principi di equivalenza e adeguatezza, dandone preventiva comunicazione alla parte interessata. Il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Diritti degli interessati

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all'interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:

- Accesso ai dati (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
- Rettifica dei dati (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
- Cancellazione dei dati (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
- Limitazione al trattamento dei dati (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
- Portabilità dei dati, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
- Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);
- Proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all'indirizzo sasol.italy@sasolitaly.telecompost.it, oppure tramite mail all'indirizzo privacy@sasol.com o raccomandata a/r all'indirizzo Sasol Italy, Viale Enrico Forlanini 23, 20134 Milano (MI).